

# STATUTO NAZIONALE ASSOCIAZIONE CONSUMATORI EUROPEI LIBERI (CONS.E.L.) - APS



## DENOMINAZIONE E MARCHIO

### *Articolo 1*

È costituita l'Associazione Consumatori Europei Liberi "CONS.E.L." - APS con sede in Roma, Via Adolfo Ravà, n. 106, di seguito chiamata "CONS.E.L.".

L'Associazione adotta un marchio registrato che potrà essere utilizzato dai soci.

L'uso e la riproduzione del marchio sono sottoposti al controllo di legittimità da parte dell'Associazione.

L'uso non autorizzato o improprio del marchio è perseguito dall'Associazione secondo quanto disposto dalle leggi che disciplinano la materia.

Descrizione del marchio: "Cerchio a fondo di colore turchese chiaro (#3cbcf3), lungo il cui perimetro interno sono presenti 12 stelle di colore giallo (#fccc07) con margini di colore verde chiaro (#dde4dc) tutte equidistanti tra loro, ed al centro la sigla "CONS.E.L." di carattere maiuscolo e di colore blu turchese scuro (#2a509a); lungo il perimetro esterno del cerchio vengono invece riportate le parole "Consumatori - Europei - Liberi" di carattere maiuscolo, di colore blu turchese chiaro (#83a5d4) e con i margini di colore blu turchese scuro (#3b3e42).

## SCOPO ED ATTIVITA'

### *Articolo 2*

L'Associazione è un'associazione di utilità e promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e con struttura democratica, che persegue finalità civiche solidaristiche, di utilità e di solidarietà sociale. Ai sensi dell'art. 5, lett. w), D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS), il suo scopo esclusivo è la promozione e la tutela dei consumatori e degli utenti.

Per tutela dei consumatori si intende:

- rappresentare e tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti i cittadini indistintamente, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati;
- rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati, con particolare riguardo ai servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi, assicurativi, bancari, finanziari, energetici e sicurezza stradale;
- realizzare le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del consumo, attuando la tutela nei confronti di soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, compresi i servizi sanitari e farmaceutici, i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi turistici e la contraffazione dei prodotti;

- tutelare il diritto alla trasparenza, contrastando, anche in sede giudiziale, abusi, corruzione e reati, contro la P.A. e gli utenti, che turbano le regole della concorrenza, della trasparenza e dell'imparzialità;
- tutelare i consumatori, utenti e risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, bancari o assicurativi;
- informare, educare, istruire ed indirizzare i consumatori con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza;
- promuovere manifestazioni ed iniziative -come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari- di informazione, di educazione e di orientamento, anche attraverso i mass media, affinché gli stessi consumatori conoscano le necessità e l'influenza di un loro comportamento più razionale e più solidale, siano messi a conoscenza dei prezzi e delle qualità dei prodotti e dei servizi disponibili sul mercato, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;
- promuovere la valorizzazione dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni DOP, DOC, DOP, IGT, IGP, STG ed ogni altra denominazione, marchio o segno distintivo Nazionale o Europeo, utile ad orientare la sicurezza, anche alimentare e la qualità del prodotto e vigilare sulla responsabilità socio-solidale, tutelando i consumatori in caso di abusi;
- promuovere e realizzare appositi corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, orientati secondo l'esigenza di interesse pubblico alla oggettiva tutela dei consumatori;
- promuovere, con ogni altra organizzazione pubblica o privata, ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i consumatori, di informarli e di elevarne il livello qualitativo di vita;
- promuovere il rispetto del territorio e delle risorse naturali, vigilando sulla tutela dell'ambiente, nonché sulla sicurezza e la salute dei cittadini;
- utilizzare, nell'interesse dei consumatori, tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi statutari, ivi compreso il ricorso all'autorità giudiziaria e amministrativa sia con azioni individuali che collettive;
- contribuire all'adozione delle Carte dei servizi pubblici e privati, vigilando sulla loro violazione, per garantirne lo standard di qualità;
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi multimediali, anche periodici, sui problemi del consumo e dei consumatori o riguardanti l'attività sociale;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali;
- organizzare ed impiegare risorse umane in rapporto al servizio civile universale nazionale, essendoci corrispondenza tra le finalità previste dalla normativa vigente in materia ed i fini istituzionali dell'Associazione che, pertanto, dotata di "assenza di scopo di lucro e capacità organizzativa e possibilità di impiego", potrà sottoscriverla "Carta di impegno etico del servizio civile universale", in quanto, l'intero sistema dell'Associazione, sia a livello centrale che periferico, partecipa alla cultura del Servizio Civile Universale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti, per la realizzazione e gestione, sia a livello Nazionale che Regionale, dei progetti, del reclutamento del personale, della selezione, della cura dei volontari e della loro formazione.
- agire in giudizio dinanzi agli organismi internazionali e/o dinanzi all'autorità giudiziaria, civile, amministrativa e/o penale, anche a mezzo costituzione di parte civile, azioni collettive e di classe, per tutelare i cittadini consumatori ed utenti in tutte le materie elencate nel presente articolo.

L'Associazione potrà, altresì, agire in giudizio – o dinanzi ad organismi arbitrali o di mediazione– a tutela del proprio diritto a non vedere in alcun modo limitata frustrata la propria attività di tutela e perseguimento degli scopi sociali ad opera di condotte che, ponendosi in contrasto con le regole di correttezza e trasparenza dei mercati, danneggino l'immagine dell'Associazione quale soggetto

istituzionalmente deputato al controllo e all'attuazione delle suddette regole di correttezza e trasparenza.

### **Articolo 3**

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice Terzo Settore di seguito "CTS"), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neanche dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS).

## **SOCI**

### **Articolo 4**

I soci si distinguono in "fondatori", "sostenitori" e "ordinari".

Sono "fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; "sostenitori" coloro che versano una quota superiore a quella ordinaria; "ordinari" coloro che versano la quota ordinaria.

L'ammontare e la durata delle quote sono determinati a livello Nazionale dal Consiglio direttivo. Le sedi territoriali possono – previa richiesta motivata – essere autorizzati dal Consiglio direttivo, in via straordinaria e per un periodo limitato, ad applicare quote ridotte per comprovate e contingenti esigenze e/o nell'ambito di specifiche iniziative.

Ogni socio in regola con il versamento della quota partecipa alla vita sociale senza vincoli di temporaneità; ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali. Usufruisce delle attività dell'Associazione per il periodo di validità della quota associativa.

Se l'iscritto è una persona giuridica o un altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato.

## **ISCRIZIONE**

### **Articolo 5**

L'iscrizione deve pervenire all'Associazione tramite apposito modulo di iscrizione o l'attestazione del versamento della quota ed implica l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e della eventuale regolamentazione interna emanata.

In assenza di comunicazione scritta contraria entro trenta giorni dalla data di ricezione, l'iscrizione si considera accolta.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per mancato pagamento della quota associativa;

- per recesso, mediante comunicazione alla sede presso la quale si è associato, oppure alla Segreteria Nazionale dell'Associazione da effettuarsi con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata. Il recesso avrà decorrenza immediata, comunque senza restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata;
- per esclusione, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, tra cui assumono particolare importanza i comportamenti non improntati alla trasparenza e correttezza nella gestione e contrari agli interessi dei consumatori ed a quelli dell'Associazione, oltre all'inosservanza delle norme di legge, statutarie, regolamentari o convenzioni sottoscritte.

Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo Nazionale. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso il reclamo al Collegio dei Probiviri, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione. L'iscritto che per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul fondo sociale.

## **ORGANI**

### ***Articolo 6***

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ordinaria ed inseriti nell'elenco dei soci da almeno 3 mesi all'atto della convocazione di ogni organismo. Gli iscritti hanno diritto di consultazione dei libri sociali, trascorsi almeno sei mesi dalla loro iscrizione, previa domanda scritta e motivata da rivolgere al Presidente dell'Associazione. Gli Organi elettivi dell'Associazione durano in carica 5 anni.

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Ufficio di presidenza;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato regionale.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, ove non diversamente indicato, sono valide, in prima convocazione, se presenti il 50 per cento più uno dei componenti e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

I componenti del Consiglio direttivo, il Presidente, i vicepresidenti, i membri del Comitato regionale e i Responsabili delle Sedi locali, devono essere iscritti all'Associazione.

I membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri possono essere prescelti anche tra i non iscritti.

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e non prevedono compenso.

Tutte le cariche sociali sono rinnovabili.

I componenti degli organi collegiali che non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni degli stessi organi possono essere dichiarati decaduti, salvo che i motivi delle ripetute assenze siano gravi e documentati.

## **ASSEMBLEA GENERALE**

### ***Articolo 7***

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Si riunisce, in via ordinaria, ogni 5 anni e, in via straordinaria, per iniziativa, a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio direttivo oppure di un terzo degli iscritti aventi titolo. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

L'Assemblea elegge, ai fini della riunione, il proprio Presidente su proposta del Consiglio direttivo o di un terzo dei partecipanti. Le funzioni di Segretario sono esercitate da uno dei membri

dell'Ufficio di presidenza o da un delegato scelto tra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso affisso in tutte le Sedi dell'Associazione, sui rispettivi siti Internet e deve indicare: luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Non è ammessa, se non con l'assenso dei due terzi dei partecipanti, la trattazione di argomenti non indicati nell'avviso di convocazione e la discussione di tali argomenti non può concludersi con una deliberazione.

Hanno diritto di voto i soci che risultano in regola con il pagamento della quota associativa ed inseriti nel libro dei soci da almeno 3 mesi alla data di convocazione dell'Assemblea.

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altro socio e la delega deve risultare da atto scritto firmato in originale dal delegante.

Ogni iscritto non può essere portatore di più di 150 deleghe. Le deleghe dovranno essere consegnate per le verifiche di rito, prima dell'inizio della riunione ad un'apposita Commissione formata da tre membri: il Presidente, il Segretario ed un socio scelto fra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima.

Partecipano, inoltre, all'Assemblea, senza diritto di voto se non iscritti, i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

È compito del Consiglio direttivo indicare i sistemi di votazione e gli adempimenti relativi.

L'Assemblea ha il compito di:

- eleggere ogni cinque anni il Presidente dell'Associazione;
- eleggere ogni cinque anni il Consiglio direttivo ed integrarne il numero, qualora necessario, in sede di convocazione straordinaria;
- nominare e revocare il Collegio dei Revisori;
- nominare e revocare il Collegio dei Probiviri;
- esaminare, discutere e approvare la relazione programmatica del Presidente dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove reazioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, in sede di convocazione, dal Consiglio direttivo o dal Presidente dell'Associazione;

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale occorre la maggioranza dei due terzi.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è valida, in seconda convocazione – da tenersi almeno 30 giorni dopo – a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti, previa riconvocazione degli assenti.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### ***Articolo 8***

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 31 (trentuno) membri, eletti dall'Assemblea generale, compreso il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti i membri dell'Ufficio di presidenza dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è formato, possibilmente, da un rappresentante per ogni regione e/o da altri componenti che per riconosciute capacità e conoscenze possano contribuire allo sviluppo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Esso può inoltre riunirsi su convocazione del dei due vice presidenti in caso di specifiche urgenze o per impedimento del Presidente.

Il Consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio propone le linee e le priorità programmatiche dell'Associazione e assume tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche, elegge la commissione verifica poteri composta da un socio, dal Presidente dell'Associazione e dai due vicepresidenti.

In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio direttivo può integrare il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Proibiviri fino al numero dei componenti previsto.

Può designare fra i propri componenti i sostituti del Presidente e dell'ufficio di presidenza in caso di loro grave e contestuale impedimento. Convoca, quindi, l'Assemblea straordinaria qualora si rendesse necessaria la loro sostituzione.

Può predisporre un Regolamento Nazionale, ne approva le norme e le successive modificazioni ed integrazioni.

Attua le deliberazioni dell'Assemblea.

Approva annualmente il bilancio sociale, la relazione programmatica ed il bilancio annuale predisposte dall'Ufficio di presidenza; attua tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili e opportune; decide di volta in volta le modalità ed i tempi di attuazione delle iniziative; promuove ed autorizza la costituzione di nuove sedi locali per le quali formula lo schema di Statuto e indica i compiti e le modalità di funzionamento; ratifica la costituzione delle sedi locali in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e ne coordina le iniziative; delibera lo scioglimento delle sedi locali revocando le deleghe assegnate; delibera eventuali norme di funzionamento delle strutture territoriali;

Nomina, occorrendo, Commissari per le sedi locali e/o regionali ove si registri carenza di organi o inadempienze degli stessi alle norme statutarie e regolamentari ed agli indirizzi dell'Associazione e ne delibera l'eventuale scioglimento.

Assume deliberazioni di carattere patrimoniale e finanziario oltre l'ordinaria amministrazione; nomina commissioni di studio per l'esame e l'attuazione di particolari programmi; delibera l'adesione ad organismi nazionali e internazionali; delibera l'iscrizione dell'Associazione ad elenchi di organizzazioni e associazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 196 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 18/12/1941, n. 1368, e ratifica tali iniziative qualora adottate dal Presidente. Delibera l'esclusione degli iscritti; delibera di agire e/o resistere in giudizio – o dinanzi ad organismi arbitrali e di mediazione – e ratifica tali iniziative qualora adottate dal Presidente.

Delibera su ogni altra materia che non sia specificatamente di competenza di altri organi dell'Associazione; stabilisce l'ammontare delle quote associative.

Elabora le proposte di modifica e di integrazione da apportare alle norme dello Statuto per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio direttivo può costituire nel suo ambito "Gruppi di lavoro" che possono riunirsi anche autonomamente per l'esame di specifici argomenti e che, coordinati da un portavoce, possono avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti esterni, anche non iscritti all'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo si intendono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti. Le stesse possono essere assunte anche tramite votazione per posta elettronica qualora non vi sia opposizione di almeno tre consiglieri, con esclusione della votazione relativa all'approvazione del bilancio annuale.

## **PRESIDENTE**

### ***Articolo 9***

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di Legge e ne dirige l'attività, con facoltà di delega ad uno dei membri dell'ufficio di presidenza. Adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali.

In caso di sua assenza o grave impedimento è sostituito dall'ufficio di presidenza che ne esercita tutte le funzioni con la facoltà di delega, di volta in volta, per specifici incarichi, ad un altro componente del Consiglio direttivo.

Spetta in particolare al Presidente:

- mantenere i rapporti con gli organismi dello Stato, gli enti pubblici e privati;
- rappresentare l'Associazione o delegare rappresentanti dell'Associazione nella costituzione di organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli dell'Associazione;
- rappresentare l'Associazione o delegare propri rappresentanti in Giunte, Commissioni, Comitati, Consigli ed altri organismi misti pubblici o privati nei quali sia prevista o richiesta la rappresentanza dei consumatori;
- esperire le azioni giudiziarie sia attive che passive, ivi comprese le azioni collettive e/o di classe, deliberate dal Consiglio Direttivo, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, ai quali potrà conferire ogni potere attinente all'oggetto della controversia, inclusi quelli di transigere, conciliare e rinunciare all'azione;
- esercitare le azioni giudiziarie sopra indicate anche senza preventiva delibera del Consiglio Direttivo, al quale spetterà comunque la ratifica dell'iniziativa in occasione della prima riunione utile. Le competenze testé disciplinate sono valide anche per le azioni, attive e passive esperite dinanzi ad organismi arbitrali e di mediazione;
- firmare i mandati di pagamento e rilasciare ricevute per quietanza anche presso banche, finanziarie, assicurazioni e la pubblica amministrazione; ha facoltà di richiedere l'apertura e la chiusura di rapporti di conto e di deposito, scoperti di conto e/o fidejussioni, firmando le relative domande;
- curare che da parte dell'Ufficio di presidenza siano predisposti il bilancio sociale, la relazione programmatica ed il bilancio annuale dell'Associazione;
- assumere la direzione responsabile degli organi di comunicazione ufficiali dell'Associazione, con facoltà di designare a tale direzione persona di sua fiducia;
- convocare il Consiglio direttivo del quale assume la presidenza, formulando l'ordine del giorno;
- convocare l'Assemblea ordinaria ogni cinque anni e quella straordinaria, formulando l'ordine del giorno.

## **UFFICIO DI PRESIDENZA**

### ***Articolo 10***

L'Ufficio di presidenza è composto da due vicepresidenti e dal tesoriere, tutti eletti dall'Assemblea Generale. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Ufficio di presidenza organizza l'attività dell'Associazione e cura che siano redatti i verbali delle riunioni, predisporre il bilancio sociale, la relazione programmatica ed il bilancio annuale (relativo all'esercizio finanziario trascorso, che coincide con l'anno solare, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) da sottoporre alla approvazione del Consiglio direttivo, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa dell'Associazione, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza.

In caso di assenza o grave impedimento di entrambi i vicepresidenti e del tesoriere, è sostituito dal Presidente che ne esercita tutte le funzioni e che ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifici incarichi, un altro componente del Consiglio direttivo.

Spetta all'Ufficio di presidenza:

- provvedere alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione e dalla direzione degli uffici, all'assunzione, alla disciplina ed al licenziamento del personale ed ogni altro atto di natura fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa oltre che di ordinaria amministrazione;

- svolgere tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo;
- presentare progetti per la richiesta di finanziamenti pubblici e-ove consentito- di privati e di inoltrare richieste di contributi e di formalizzarne l'accettazione. A tal fine può richiedere fidejussioni o polizze assicurative firmando le relative domande;
- convocare il Consiglio direttivo, indicando l'ordine del giorno, in caso di specifiche urgenze o di impedimento da parte del Presidente;
- può delegare, per ragioni d'urgenza, ad un proprio componente l'espletamento di specifici incarichi rientranti tra le sue attribuzioni;
- svolgere, in caso di particolare necessità o urgenza, le funzioni del Consiglio direttivo richiedendo allo stesso la ratifica delle iniziative così prese, nella prima riunione utile;
- cura l'accoglimento o meno delle domande di iscrizione emanando le opportune direttive;
- può convocare riunioni degli organi delle strutture territoriali in caso di necessità;
- attua la gestione delle attività connesse alla pubblicazione degli organi di stampa e riguardanti il sito Internet dell'Associazione, curando la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio;
- aggiorna l'elenco unico nazionale degli iscritti e cura gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni di legge, in particolare ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice del consumo.

In particolare, spetta al Tesoriere la vigilanza sulla cassa dell'Associazione ed il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere, sentito il parere del Presidente dell'Associazione, può avvalersi di collaboratori o professionisti previo consenso e autorizzazione dei vicepresidenti. Il Tesoriere può essere delegato direttamente dal Presidente dell'Associazione alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è altresì responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### ***Articolo 11***

La funzione di controllo e di revisione legale dei conti viene esercitata dal Collegio dei Revisori che può essere composto da una o tre persone esperte di materie amministrative, contabili e finanziarie, iscritte nel registro dei revisori contabili ed un supplente. Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, subentra temporaneamente il supplente, successivamente, l'Assemblea, nella prima riunione utile, provvede alla nomina del nuovo Revisore effettivo, ferma la scadenza indicata per il componente cessato. Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 (CTS), la revisione legale dei conti.

IL Collegio accerta, altresì, il rispetto delle norme di Legge, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

Il Collegio ha la facoltà di accertare, in ogni momento, la consistenza di cassa l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; redige, per ogni esercizio, una relazione (con eventuali rilievi) sull'andamento amministrativo-contabile; deve essere invitato a partecipare, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### ***Articolo 12***

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che devono dichiarare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Presidente dell'Associazione di accettare la



carica. In caso di rifiuto, di mancata accettazione nel termine indicato ovvero di vacanza della carica, l'Assemblea procederà al più presto a nuove nomine.

Il Collegio, appena costituito, nomina nel suo seno il Presidente.

I Probiviri decidono ex bono et aequo:

- su ogni e qualsiasi controversia tra gli iscritti e l'Associazione e tra gli stessi iscritti per motivi attinenti l'attività sociale e i rapporti tra di loro;
- sull'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dei soci, oltre che di commissariamento e scioglimento delle strutture locali, presi dal Consiglio direttivo;
- su irregolarità della gestione da parte delle strutture locali e comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione, a seguito di segnalazione ricevuta dal Consiglio direttivo.

Il ricorso, diretto al Presidente del Collegio, deve essere formulato per iscritto e congruamente motivato.

Nel caso d'impugnazione di un provvedimento di esclusione, il ricorso deve essere diretto ugualmente al Presidente del Collegio ed inviato con plico raccomandato entro 30 giorni da quando l'iscritto ha ricevuto comunicazione del provvedimento disciplinare.

La decisione dei Probiviri è presa senza formalità di procedure entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso ed è subito dopo trasmessa al Presidente dell'Associazione per i provvedimenti o le incombenze conseguenti.

Il Collegio, qualora ravveda i caratteri dell'urgenza e/o della particolare gravità nei fatti contestati, e per il solo tempo necessario alla procedura di accertamento sino al giudizio, può deliberare la sospensione cautelare ed urgente da ogni carica associativa dell'incolpato.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

## **COMITATI REGIONALI**

### ***Articolo 13***

L'CONS.E.L., Associazione Consumatori Europei Liberi è un'associazione federale.

Su iniziativa del Consiglio direttivo dell'Associazione, possono essere costituite Sedi federate nella forma di Comitati regionali con compiti di coordinamento delle strutture locali presenti nella Regione, di promozione dell'attività dell'Associazione e di gestione dei rapporti con le istituzioni regionali.

- ai predetti Comitati è attribuita autonomia patrimoniale e finanziaria e la facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità;
- gli atti compiuti ricadono nell'esclusiva responsabilità dei coordinatori regionali e non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Associazione, sede Nazionale;
- è obbligatoria la registrazione dei conti su appositi libri;
- ogni anno deve essere predisposta dai Coordinatori Regionali una relazione morale, corredata da un prospetto analitico di rendiconto economico-finanziario, relativa all'anno trascorso, che dopo l'approvazione dei Comitati Regionali è trasmessa all'Associazione entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Comitato regionale dovrà adottare lo schema di Statuto Nazionale e dovranno conformarsi alle direttive e disposizioni regolamentari assunte a livello Nazionale.

L'organo di gestione del Comitato regionale deve prevedere la partecipazione dei rappresentanti di tutte le sedi locali presenti nell'ambito territoriale.

I Comitati regionali potranno avanzare al Consiglio direttivo Nazionale proposte di apertura di nuove sedi locali nell'ambito del territorio di propria competenza.

L'Organo di gestione del Comitato regionale deve rinnovare le proprie cariche almeno ogni cinque anni e, in ogni caso, deve procedere al rinnovo delle stesse entro i sei mesi antecedenti la Assemblea ordinaria che rinnova le cariche Nazionali; l'organo sovrintende altresì sull'attuazione dell'analogo adempimento previsto dal successivo articolo 14 per le Sedi locali.

## **SEDI LOCALI**

### ***Articolo 14***

Possono essere costituite Sedi locali, che, per essere ratificati da parte del Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione come sedi federate, devono avere non meno di 50 iscritti.

Fin quando non sarà raggiunto il numero minimo degli iscritti, la Sede locale sarà considerata come Sportello, sotto la direzione e responsabilità di un Delegato, unico rappresentante.

L'Assemblea degli iscritti della Sede locale deve provvedere almeno ogni cinque anni all'elezione di un Presidente, di un Segretario e di un Consiglio direttivo locale composto da almeno tre iscritti.

Le cariche possono essere ricoperte da iscritti in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, si deve procedere al rinnovo delle cariche entro i sei mesi antecedenti l'Assemblea ordinaria che rinnova le cariche nazionali. All'attuazione di tale rinnovo sovrintende il relativo Comitato regionale.

La Sede locale in quanto associazione federata dell'Associazione sul territorio dovrà adottare uno Statuto conforme ai principi generali dello Statuto dell'Associazione –come da modello predisposto a livello Nazionale- e nel quale deve essere previsto che:

- la struttura gode di autonomia patrimoniale e finanziaria;
- ha facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità;
- gli atti compiuti ricadono nell'esclusiva responsabilità dei dirigenti territoriali e dai suoi rappresentanti e non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Associazione;
- è obbligatoria la registrazione dei conti su appositi libri;
- ogni anno deve essere predisposta dal Presidente della sede locale una relazione morale, corredata da un prospetto analitico di rendiconto economico-finanziario, relativa all'anno trascorso, che dopo l'approvazione del Consiglio direttivo locale è trasmessa al rispettivo Comitato regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Le Sedi locali e gli Sportelli sono tenuti a trasmettere alla Segreteria Nazionale gli elenchi degli iscritti, trasferendo entro 30 giorni successivi dalla iscrizione, alla stessa Segreteria la retrocessione della quota parte stabilita dal Consiglio direttivo nazionale.

Tale quota farà fronte alle spese gestionali e di coordinamento territoriale della Segreteria Nazionale e può, in casi eccezionali, essere temporaneamente ridotta dal Consiglio direttivo.

Le Sedi locali e gli Sportelli, attraverso i propri rispettivi responsabili, sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e di quelle regolamentari nazionali, oltre che dei protocolli ed accordi sottoscritti dalla Segreteria nazionale. In caso di inosservanza è facoltà del Consiglio direttivo di disporre il commissariamento o lo scioglimento della Sede locale e/o dello Sportello, sentito il Comitato Regionale, recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato. In caso di scioglimento, l'onere dell'assistenza ai soci della Sede locale verrà assunto dalla struttura locale indicata dal Comitato Regionale, fino alla scadenza dell'iscrizione.

### ***Articolo 15***

Fino a quando non è raggiunto il numero minimo di iscritti per la costituzione della Sede Locale, la rappresentanza locale dell'Associazione può essere conferita ad un Delegato.

Tale rappresentanza, è conferita dal Consiglio direttivo ed è espressione dell'articolazione territoriale dell'CONS.E.L. sul territorio.

Il Delegato dovrà assicurare una consistenza e crescita dello Sportello secondo le indicazioni emanate dalla Segreteria Nazionale.

Al Delegato può essere assegnato un termine ragionevole entro il quale, raggiunto il previsto numero di iscritti e ricevuto il necessario nulla osta dalla Segreteria Nazionale, dovrà essere convocata l'Assemblea costituente della Sede locale.

L'incarico di Delegato dovrà essere accettato per iscritto e, nella lettera di accettazione, il designato dovrà espressamente dichiarare, fra l'altro:

- che gli atti da lui compiuti non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Associazione;
- che si adopererà per rinnovare l'iscrizione dei soci acquisiti ed incrementare il numero degli associati, impegnandosi al raggiungimento del numero minimo di 50 iscritti entro un anno;
- che si impegna al rispetto dello Statuto dell'Associazione, dell'eventuale Regolamento nazionale e di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta per la costituzione dello Sportello;
- che provvederà a trasmettere mensilmente alla Segreteria nazionale gli elenchi degli iscritti nonché la retrocessione della quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo nazionale;
- che curerà la registrazione delle entrate e delle uscite su apposito registro, per cui predisporrà una relazione annuale – anche contabile - sull'attività svolta nell'anno trascorso, da inviare alla Segreteria Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno.

L'apertura di uno Sportello verrà comunicata dalla Segreteria Nazionale al Comitato Regionale competente.

In caso di inosservanze normative e comportamentali, il Consiglio direttivo potrà sciogliere lo Sportello revocando la delega conferita al Delegato e recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato. In tal caso l'onere dell'assistenza ai soci dello Sportello verrà assunto dalla struttura locale indicata dal Comitato Regionale, fino alla scadenza dell'iscrizione.

Tutte le Sedi locali e gli Sportelli, ed i loro rispettivi responsabili, sono vincolati al rispetto del presente Statuto e regolamenti nazionali, oltre che dei protocolli ed accordi sottoscritti a livello Nazionale.

## **PATRIMONIO**

### ***Articolo 16***

Il patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili, avanzi di bilancio e dai valori che, per acquisti o per altre cause, siano di proprietà dell'Associazione. A norma dell'articolo 37 del Codice civile, è esclusa qualsiasi distribuzione di entrate o ripartizione del patrimonio fondo sociale tra gli iscritti. Il ripianamento delle eventuali perdite (che incidono sul patrimonio per oltre 1/3), sarà disposto attraverso apposita deliberazione assembleare per la ricostituzione del patrimonio minimo, trasformazione, prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o scioglimento dell'Ente.

## **ENTRATE**

### ***Articolo 17***

Le entrate dell'Associazione sono destinate al perseguimento degli scopi istituzionali e sono costituite da:

- l'ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi fissati in conformità delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- l'ammontare delle vendite di pubblicazioni periodiche e aperiodiche dell'Associazione e dei proventi di servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali;
- eventuali rendite patrimoniali;
- eventuali sovvenzioni, erogazioni o donazioni, finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari.
- eventuali contributi e finanziamenti pubblici e delle Comunità Europea
- eventuali apporti da attività diverse previste art. art. 6, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017(CTS);
- eventuali apporti da raccolta fondi previsti dall'art. 7, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017(CTS);

## **UTILI**

### ***Articolo 18***

L'Associazione non può distribuire ai propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, iscritti e aderenti ed altri componenti degli organi associativi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ESERCIZI SOCIALI**

### ***Articolo 19***

Gli esercizi sociali annuali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso, predisposto dall'Ufficio di Presidenza, deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio direttivo entro 120 giorni dall'esercizio annuale trascorso e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Ufficio di presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.3, a seconda dei casi, nella relazione programmatica, eventualmente, in una annotazione in calce alla nota integrativa al bilancio.

L'Ufficio di presidenza, deve inoltre redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

## **SCIoglimento**

### ***Articolo 20***

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali attività saranno devolute ad un Ente del Terzo Settore, designato dal Consiglio direttivo o dall'Autorità governativa, che abbia scopi affini all'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con DPCM del 26 settembre del 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.